TESTO UNICO RECANTI NORME PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 18

Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 20

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare e' inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facolta' agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Versione in vigore dal 28 dicembre 1993, non più in vigore dal 31 dicembre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica
Estremi	Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
Titolo	VI — Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale e dell'ufficio elettorale centrale nazionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-recanti-norme-per-l-elezione-del-senato-della-repubblica/art-18-legge-6-febbraio-1948-n-29-art-20/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it